

Legge di Bilancio 2026

Le modifiche normative per i genitori nel mondo del Credito cooperativo

La (↔) **Legge 30 dicembre 2025, n. 199**, comunemente chiamata manovra o finanziaria, ha introdotto diverse modifiche normative anche in ambito di genitorialità.

Le principali novità riguardano il periodo di fruizione dei congedi parentali e l'estensione dei permessi per malattia dei figli.

⌚ Estensione temporale per la fruizione del **congedo parentale**

È stata rafforzata la disciplina in materia di congedi parentali per i figli minori con l'introduzione di misure volte a favorire una gestione flessibile del rapporto di lavoro.

Le previsioni estendono:



- **fino al 14° anno di età** del bambino **il diritto di fruire** del congedo parentale;
 - **fino al 14° anno di età** del bambino **il diritto al prolungamento** del congedo parentale previsto per figli con disabilità in situazione di gravità accertata con il riconoscimento dell'indennità del 30% della retribuzione;
 - **il diritto** anche ai casi di **adozione, nazionale e internazionale**, e di **affidamento** con riferimento all'età del minore all'ingresso in famiglia e il limite della maggiore età.
- ▶ *Di seguito un riepilogo schematico della suddivisione dei congedi parentali e del loro indennizzo, ricordando che in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.* (↔) [Clicca qui](#) per verificare **quante giornate di congedo** parentale **hai già utilizzato**.

Congedo parentale: durata, estensione e fruibilità

	Congedo parentale totale	Suddivisione periodi		Fruibilità
Coppia di genitori	10 mesi (elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi)	Madre	Max 6 mesi totali 3 mesi trasferibili + 3 mesi	Entro i primi 14 anni di vita, a partire dalla fine del congedo obbligatorio
		Padre	Max 6 mesi totali elevabili a 7 3 mesi trasferibili + 3 mesi + 1 mese (se fruizione per almeno 3 mesi)	Entro i primi 14 anni di vita dalla data di nascita
Coppia di genitori adottivi	10 mesi (elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi)	Madre	Max 6 mesi totali 3 mesi trasferibili + 3 mesi	Entro i primi 14 anni dall'ingresso in famiglia ma non oltre il compimento maggiore età
		Padre	Max 6 mesi totali elevabili a 7 3 mesi trasferibili + 3 mesi + 1 mese (se fruizione per almeno 3 mesi)	Entro i primi 14 anni dall'ingresso in famiglia ma non oltre il compimento maggiore età
Genitore singolo*	11 mesi	Genitore	Max 11 mesi	Entro i primi 14 anni di vita

*L'articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Congedo parentale: **indennizzo**

Indennizzo	Totale	Maggiorazione da 30% a 80% (tot max di 3 mesi) della retribuzione media globale giornaliera					30%	Contribuzione figurativa	Note
Coppia di genitori	9 mesi	Madre	+1 mese condivisibile Se: - congedo obbligatorio teminato dopo 31.12.2023 (maternità o paternità) - frutto entro il 6° anno di vita	+1 mese condivisibile Se: - congedo obbligatorio teminato dopo 31.12.2024 (maternità o paternità) - frutto entro il 6° anno di vita	+1 mese condivisibile Se: - congedo obbligatorio teminato dopo 31.12.2025 (maternità o paternità) - frutto entro il 6° anno di vita	6 mesi	Si	Rilevano ai fini: - anzianità di servizio - rateo ferie e permessi - rateo 13 ^a mensilità	
		Padre							
Coppia di genitori adottivi	9 mesi	Madre	+1 mese condivisibile Affido/Adozione: - permessi fruiti a partire dal 1° gennaio 2024 - entro 6 anni dall'ingresso in famiglia	+1 mese condivisibile Affido/Adozione: - permessi fruiti a partire dal 1° gennaio 2025 - entro 6 anni dall'ingresso in famiglia	+1 mese condivisibile Affido/Adozione: - permessi fruiti a partire dal 1° gennaio 2026 - entro 6 anni dall'ingresso in famiglia	6 mesi	Si	Rilevano ai fini: - anzianità di servizio - rateo ferie e permessi - rateo 13 ^a mensilità	
		Padre							
Genitore singolo*	9 mesi	Genitore	3 mesi				6 mesi	Si	Rilevano ai fini: - anzianità di servizio - rateo ferie e permessi - rateo 13 ^a mensilità

*L'articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

 **Permessi per malattia dei figli**

Viene confermato il diritto per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni e, pertanto, dall'insorgenza della malattia e fino a completa guarigione.



Viene, invece, estesa, la possibilità che ha ciascun genitore di astenersi, sempre in via alternativa, per malattia dei figli di **età maggiore** rispetto **ai 3 anni**: le **giornate lavorative complessive** annuali **passano** da **5 a 10** e la **fruibilità** è estesa fino al **14° anno** del figlio o della figlia.

10

I **periodi di permesso** per malattia dei figli sono **computati ai fini dell'anzianità** di servizio ma non sono retribuiti e non maturano ratei relativi a ferie, riposi e tredicesima mensilità. Nulla è cambiato rispetto alla contribuzione figurativa, che segue la normativa vigente.

► *Di seguito un riepilogo schematico della suddivisione dei permessi per malattia con le novità evidenziate in colore rosso. Per la fruizione del permesso è sufficiente il certificato medico trasmesso in via telematica dal medico di medicina generale, controlla (↔) qui la normativa.*

Genitori biologici

Età figlio o figlia	Durata	Retribuzione	Contribuzione figurativa	Fruibilità
0 - 3 anni	illimitata, fino a guarigione	Assente	Si	Entro i primi 3 anni di vita
3 - 14 anni	10 giorni lavorativi all'anno	Assente	Solo fino all'8° anno di vita (calcolato su 200% max assegno sociale con possibilità integrazione volontaria*)	Entro i primi 14 anni di vita

*con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Genitore affidatario o adottivo

(La normativa riguardo a questa categoria necessita di un chiarimento ministeriale)

Età figlio o figlia	Durata	Retribuzione	Contribuzione figurativa	Fruibilità
0 - 6 anni	illimitata, fino a guarigione	Assente	Sì fino al 3° anno di vita	Entro i primi 6 anni di vita
6 - 8 anni	10 giorni lavorativi all'anno	Assente	Solo fino all'8° anno di vita (calcolato su 200% max assegno sociale, con possibilità integrazione volontaria come da normativa)	Entro i primi 8 anni di vita
6 - 12 anni all'atto dell'affido o adozione	10 giorni lavorativi all'anno	Assente	Solo fino all'8° anno di vita (calcolato su 200% max assegno sociale, con possibilità integrazione volontaria come da normativa)	Entro i primi 3 anni dall'ingresso nel nucleo familiare

*con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

 **Calcolo ISEE per specifiche prestazioni familiari**

Le novità introdotte modificano in modo più favorevole la **soglia** relativa al **valore dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE**, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.

Le nuove **disposizioni** sono **applicabili** (↔) all'**assegno unico e universale per i figli a carico** (AUU), (↔) al **bonus asilo nido e alle forme di supporto** presso la propria abitazione previste da normativa e (↔) al **bonus nuovi nati**.

La soglia sotto la quale non viene inserito il valore dell'abitazione di residenza è stata **innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro** per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia.

Tale soglia è **incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo**.

Infine sono state **migliorate le scale di equivalenza** per i nuclei familiari con figli.

- ▶ *Per i dettagli consulta il (↔) messaggio n. 102 della Direzione centrale inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità dell'Inps.*
- ▶ *Rivolgiti (↔) al patronato INAS e al CAF Cisl o iscriviti subito su (↔) My Personal Caf.*

Sono valide le eventuali condizioni migliorative che dovessero essere previste dalla contrattazione articolata (es. contrattazione di gruppo, regionali, ecc.).

Roma, 10 febbraio 2026

CooperFirst - Coordinamento Credito Cooperativo

